CAMERA DEI DEPUTATI N. 1798

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 6 giugno 1984

Riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento per alcune categorie di impiegati dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge-delega 28 ottobre 1970, n. 775, ha fissato i criteri per attuare il nuovo organico dei funzionari direttivi dello Stato ed ha previsto con l'articolo 12 – lettera *i*) – l'adozione di « norme transitorie dirette a realizzare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la conservazione delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore ed agevolando in particolare l'avanzamento nell'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno 10 anni di servizio ».

In attuazione della legge delegata (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), di tutti i direttori di sezione, promossi alla qualifica superiore, alcuni hanno conseguito l'inquadramento nella normale qualifica di pertinenza e precisamente in quella di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento (sostitutiva della soppressa qualifica di direttore di divisione), altri sono stati, invece, inquadrati nella nuova anomala qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Mentre i primi, a seguito del chiarimento contenuto nell'articolo 162, legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno ottenuto – in sede di esodo volontario – il pieno riconoscimento (a tutti gli effetti) della qualifica superiore di « dirigente superiore », i secondi, che, pur vantando gli stessi diritti, erano stati inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, hanno invece ricevuto – sempre in sede di esodo volontario – l'attribuzione della qualifica superiore di « direttore di divisione del ruolo ad esaurimento » con conseguente trattamento economico (ai soli fini pen-

sionistici) del primo gradino delle qualifiche dirigenziali (primo dirigente alla prima classe di stipendio).

Questi ultimi, danneggiati da tale differenziato trattamento, hanno dovuto subire un'ulteriore ingiustizia per essere stati posti sullo stesso piano giuridico-economico, nel quale, in applicazione dell'articolo 2, legge n. 336 del 1970, sono stati collocati i direttori di sezione, in possesso di qualifica, funzioni e retribuzioni nettamente inferiori ai direttori aggiunti di divisione, con ciò disattendendo il disposto del terzo comma, articolo 3, legge n. 824 del 1971, secondo cui, atteso che « i benefici della legge n. 336 del 1970 sono da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario », ai direttori aggiunti di divisione avrebbe dovuto essere quanto meno assegnato il richiesto – ma non accordato – trattamento di « primo dirigente alla seconda classe di stipendio » che li avrebbe, sia pur formalmente, dissociati dal parallelo trattamento di primo dirigente alla prima classe di stipendio, attribuito ai direttori di sezione.

Lo stato di disagio morale e materiale, nel quale i direttori aggiunti di divisione collocati a riposo sono venuti a trovarsi per la evidenziata, polivalente disparità di trattamento subita, è divenuto assolutamente intollerabile allorché è entrato in vigore il disposto del quinto comma, articolo 155, legge 11 luglio 1980, n. 312, per cui « la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata »; con tale provvedimento viene di fatto abolita la qualifica di direttore aggiunto di divisione (per coloro che al 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione), atteso che i funzionari in attività di servizio, già inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, sono stati promossi in soprannumero illimitato alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ».

È di tutta evidenza che, qualora detta normativa fosse stata adottata nella prima attuazione della legge delegata e nel pieno rispetto della legge delega, l'incresciosa situazione denunciata non si sarebbe verificata !

Sin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, i funzionari in questione, inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata (attualmente inoperante), avrebbero potuto e dovuto essere promossi ed inquadrati – per accertata idoneità – anche in soprannumero, alla qualifica di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento (o equiparata) » ad essi conferibile nel normale preesistente sviluppo di carriera: nell'emanazione dell'atto di sanatoria operato *a posteriori* a mezzo del quinto comma dell'articolo 155, legge 11 luglio 1980, n. 312, il legislatore avrebbe comunque dovuto salvaguardare la posizione acquisita di coloro che, ugualmente in servizio al 31 dicembre 1972 ed abbondantemente in possesso dei requisiti richiesti sia dalla legge delega n. 775 del 1970, sia dal predetto provvedimento legislativo, erano stati, nel frattempo, collocati in quiescenza.

Onorevoli colleghi, la ricorrente discriminazione in atto, sotto vari aspetti palesemente iniqua, deve essere – al caso specifico – urgentemente sanata ed eliminata !

La soluzione più equa e più giusta, idonea a conseguire siffatto obiettivo, comporta che ai direttori di sezione o equiparati, promossi ed inquadrati nella prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, venga loro attribuita la qualifica di loro specifica pertinenza e cioè quella di « direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento od equiparata » con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, lettera *i*) della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dall'articolo 12, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dal quinto comma dell'articolo 155, della legge 11 luglio 1980, n. 312, gli impiegati delle carriere direttive che, pur dotati, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei requisiti di promovibilità alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma dell'articolo 65 di detto decreto, siano stati inquadrati, nella prima attuazione del decreto stesso, nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e siano stati poi collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, sono da considerare, dalla data del menzionato inquadramento, in possesso della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, dei ruoli ad esaurimento.

Qualora nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, abbia avuto luogo il conferimento della seconda classe di stipendio per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di anni due ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, tale classe deve essere attribuita anche nella qualifica di direttore di divisione, o equiparata, dei ruoli ad esaurimento.